



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 31 del 25/03/2022

Proposta n. 388/2022

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA (PDR) DEL COMPARTO DENOMINATO "AREA EX OFFICINE GAS" SITO A PIACENZA IN VIALE RISORGIMENTO, DI PROPRIETA' DELLA DITTA "VIALE RISORGIMENTO SRL", ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 303 DEL 23.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L. N. 457/1978 E DELL'ART. 64.7 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II VICE-PRESIDENTE

Premesso che:

- nel 2013 il Collegio dei Curatori del fallimento Camuzzi SpA ha presentato al Comune di Piacenza una proposta di Piano di Recupero per l'area denominata "Ex officine gas di viale Risorgimento" finalizzata alla demolizione dei fabbricati esistenti e alla realizzazione di nuovi edifici arretrati rispetto al filo stradale e destinati all'uso residenziale;
- nel 2021 la società "Viale Risorgimento srl", nuova proprietaria degli immobili in questione, ha provveduto al deposito del Piano di Bonifica dell'area ed ha integrato e aggiornato gli elaborati progettuali secondo le nuove esigenze proprietarie, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali;
- il progetto, ubicato in centro storico tra viale Risorgimento e via X Giugno, prevede la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di tre corpi di fabbrica con strutture in cemento armato a cinque piani fuori terra ed autorimesse interrato, in coerenza alle caratteristiche del tessuto limitrofo, oltre alla localizzazione di una zona a verde;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune (nota n. 82142 del 7.7.2021, pervenuta nella medesima data al prot. prov.le n. 18188), ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. n. 241/1990, al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso relativi al procedimento di approvazione del PdR in questione e alla relativa SCIA, questa Amministrazione con nota prot. 19024 del 14.7.2021 ha richiesto chiarimenti in merito alla procedura urbanistica che si intendesse perseguire tra quelle consentite dalla L.R. n. 24/2017 ed in relazione agli strumenti urbanistici vigenti (PSC, RUE e RE);
- al parziale riscontro fornito dal Comune (nota n. 89206 del 23.7.2021, pervenuta al prot. prov. le n. 20021 del 26.7.2021), la Provincia, con nota prot. n. 20769 del 30.7.2021, ha comunicato che per potersi eventualmente esprimere per gli aspetti urbanistici di competenza, nonché per la valutazione ambientale ai sensi della Parte seconda, Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e per la formulazione del parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, era fondamentale precisare se la procedura invocata dal Comune per l'approvazione del Piano derivasse dall'applicazione della L.R. n. 47/1978

- (PdR/PPIP da Piano Regolatore Generale) oppure della L.R. n. 20/2000 (PdR/Piano Urbanistico Attuativo), ed ha altresì formulato richiesta di integrazioni e pareri;
- il Comune ha quindi precisato (nota n. 107536 del 9.9.2021, pervenuta al prot. prov.le n. 24729 del 10.9.2021) che trattasi di procedura ai sensi della L.R. n. 20/2000, art. 41, comma 2, lett. a) e con deliberazione di Giunta comunale n. 303 del 23.12.2021 ha adottato il Piano di Recupero in argomento, trasmesso in allegato alla nota n. 156767 del 29.12.2021 (registrata nella medesima data al prot. prov.le n. 35489);
 - la Provincia, in riferimento alla precedente richiesta di integrazioni, con nota n. 1989 del 27.1.2022 ha evidenziato che restava da acquisire il parere di IRETI SpA, poi pervenuto in allegato a nota comunale n. 12353 del 2.2.2022 (prot. prov.le n. 2622 del 3.2.2022);
 - il termine di 60 giorni per l'assunzione del presente provvedimento ha iniziato a decorrere dalla suddetta data del 3.2.2022 e pertanto scade il 4.4.2022, come comunicato con nota prov.le n. 3518 dell'11.2.2022;

Preso atto che, relativamente alla procedura urbanistica intrapresa dal Comune per l'approvazione del Piano di Recupero:

- il Comune di Piacenza ha disciplinato la materia urbanistica per il proprio territorio mediante approvazione, in adeguamento alla L.R. n. 20/2000, del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa (RUE) rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 23 e 24 del 6.6.2016, successivamente variati;
- nella citata delibera comunale n. 303/2021 di adozione del Piano di Recupero si evidenzia che:
 - il PdR in questione è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici generali (PSC e RUE);
 - trattasi di procedimento avviato in vigenza del PRG (istanza del 2013);
 - le disposizioni dell'art. 4 comma 4 della L.R. N. 24/2017, nonché della Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 e dell'Atto di coordinamento approvato con DGR 1956 del 22.11.2021, consentono l'adozione di piani attuativi dei Piani regolatori comunali vigenti durante la prima fase del periodo transitorio (quindi entro il 31.12.2021);
 - le previsioni di PSC e RUE non sono state innovate per l'ambito in questione e l'art. 1.1.5 del PSC dispone che " fino all'approvazione del primo POC rimangono in vigore le previsioni del PRG 2001 ...";

e pertanto, sino all'approvazione del PUG si può fare riferimento alla normativa previgente, ossia alla L.R. n. 20/2000 che, all'art. 41 "norme transitorie", demanda a sua volta alle procedure della L.R. n. 47/1978 per quanto attiene l'attuazione delle previsioni contenute nei piani regolatori vigenti, contemplando fra l'altro i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), quale è il caso del PdR in argomento;

- nella delibera di adozione si evidenzia inoltre che:
 - "... il Piano qui configura un insieme di interventi "sempre ammessi" dall'art. 7 comma 4 lett. a) della citata legge regionale, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della LR 24/2017, dopo la scadenza del termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall'articolo 3, comma 1, [...] "possono essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione vigente relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana di cui all'articolo 7, comma 4" [...], con la conseguenza che permane il disposto ex art. 64.7 del RUE, mediante il quale è previsto l'obbligo di dare attuazione alla speciale disciplina ex L. 457/78, in quanto non superato dalla disciplina suesposta. ...";
 - per gli immobili in oggetto la vigente Disciplina particolareggiata del Centro storico prevede l'intervento edilizio di Ristrutturazione, ma l'intervento viene sottoposto a piano urbanistico attuativo ai sensi dell'art. 64.7 del RUE;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i Piani attuativi dei Piani regolatori comunali, tipologia alla quale (nella fattispecie "Piano di Recupero") il Comune riconduce il progetto in esame;

- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- l'art. 2, c. 3, lett. a) della medesima L.R. n. 9/2008 prevede, altresì, che le Varianti specifiche al P.R.G. e i Piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis del medesimo decreto;
- il Piano di Recupero di cui trattasi, in virtù di quanto motivato con deliberazione di Giunta comunale n. 303/2021, si configura come attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore vigente e pertanto, rientrando nei casi previsti dall'art. 2, c. 3, lett. a) della L.R. n. 9/2008, viene valutato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che relativamente alla valutazione ambientale del Piano di Recupero il Comune di Piacenza ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare alle Autorità ambientali individuate, convocando altresì apposita Conferenza dei Servizi, con lo scopo di acquisirne i pareri utili alle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere reso dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 127350 del 13.8.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 22449 del 13.8.2021);
- del parere igienico-sanitario reso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene Pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 144790 del 16.8.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 22509 del 16.8.2021);
- del parere reso da IRETI SpA con nota n. 15306 del 29.7.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 2622 del 3.2.2022 in allegato alla citata nota comunale n. 12353/2022);
- del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza con nota n. 8006 del 26.8.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 35489 del 29.12.2021 in allegato al verbale di Conferenza trasmesso con la citata nota comunale n. 156767/2021);
- del parere reso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza (verbale di Conferenza trasmesso con la citata nota comunale n. 156767/2021, pervenuta al prot. prov.le n. 35489 del 29.12.2021);

Preso atto:

- della certificazione del competente Responsabile comunale inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione e deposito del Piano di Recupero in epigrafe;
- della dichiarazione del competente Responsabile comunale inerente l'insussistenza, sull'area oggetto di Variante, del vincolo di consolidamento degli abitati;
- dell'avviso di adozione del Piano di Recupero pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 1 del 5.1.2022;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere una valutazione di non assoggettabilità del Piano di Recupero in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - Piacenza, provvedimento verifica PdR"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e

- urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630”, integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
 - la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)”;
 - la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;
 - la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPO), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del Piano di Recupero (PdR) denominato "Area ex officine gas" sito in Piacenza, viale Risorgimento, di proprietà della "Viale Risorgimento srl", adottato con delibera di Giunta comunale n. 303 del 23.12.2021 ai sensi dell'art. 30 della L. n. 457/1978 e dell'art. 64.7 del Regolamento Urbanistico Edilizio;
2. di esprimere, relativamente al Piano di Recupero di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato - Piacenza, provvedimento verifica PdR"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Piacenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ALBERTINI FRANCO

con firma digitale

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
(di cui all'art.12, comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. e int.)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal soggetto proponente in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., considerata la proposta di Piano di Recupero e considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale individuati relativamente al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta di Piano di Recupero non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

si ritiene di escludere la proposta di Piano di Recupero di iniziativa privata (PdR) relativo al comparto "Area ex officine gas" sito a Piacenza in Viale Risorgimento, dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

La proposta di Piano di recupero (PdR) in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti definiti all'interno del Rapporto Preliminare (in particolare delle condizioni di sostenibilità e delle azioni di mitigazione/compensazione o miglioramento definite nello stesso), dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale che si richiamano integralmente, sulla base dei quali è stata formulato il presente provvedimento di verifica e delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito enunciate:

- come disposto dall'art.66.2 di RUE, dovranno essere raggiunti gli obiettivi di cui all'art. 61 indicati dallo stesso RUE, in particolare l'intervento:
 - dovrà contribuire alla realizzazione di un ambiente urbano ad alte prestazioni energetiche, caratterizzato da bassi consumi e dalla utilizzazione di energie rinnovabili. In particolare si considera fondamentale il raggiungimento di livelli prestazionali particolarmente elevati per quanto riguarda i consumi dell'edificio (vd. Allegato A al RUE);
 - dovrà garantire l'adeguamento sismico degli edifici eventualmente recuperati, la completa eliminazione di eventuali parti di edificio contenenti amianto e smaltimento secondo la normativa vigente oltre alla bonifica dei suoli contaminati dagli usi pregressi dell'area, in riferimento al documento "Aggiornamento analisi di rischio e progetto di bonifica" (approvato con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. DET-AMB-2021-1933 del 21/04/2021).

Si valuti inoltre la possibilità di provvedere ad un incremento delle dotazioni territoriali a servizio della parte di città interessata nella quale l'intervento sarà realizzato, o un miglioramento delle qualità delle dotazioni già esistenti;

- la realizzazione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni di cui all’art. 54 “Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” comma 1, indicati nell’allegato N6 delle Norme del P.T.C.P per l’Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati n. 16 (Sub Unità Sistema urbanizzato di Piacenza e S. Nicolò n. 16a); in particolare, il progetto dovrà considerare la presenza di elementi storici e di memoria storica, orientando gli interventi alla loro valorizzazione ed integrazione fisica. Inoltre, in sede di installazione di pannelli solari, nell’individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai coni visivi principali (si considerino i coni visuali e la percezione degli impianti anche relativamente al tetto piano al fine di controllare l’eventuale impatto visivo);
- le “Norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del Piano” relative al Piano di Recupero dovranno essere integrate al fine di dare evidenza del rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni relative agli interventi di mitigazione ambientale e/o sostenibilità;
- le previsioni contenute nel Piano esaminato sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Preliminare; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 388/2022 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA (PDR) DEL COMPARTO
DENOMINATO "AREA EX OFFICINE GAS" SITO A PIACENZA IN VIALE RISORGIMENTO, DI
PROPRIETA' DELLA DITTA "VIALE RISORGIMENTO SRL", ADOTTATO CON DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N. 303 DEL 23.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L. N. 457/1978
E DELL'ART. 64.7 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE). VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E
SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 25/03/2022

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 31 del 25/03/2022

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA (PDR) DEL COMPARTO DENOMINATO "AREA EX OFFICINE GAS" SITO A PIACENZA IN VIALE RISORGIMENTO, DI PROPRIETA' DELLA DITTA "VIALE RISORGIMENTO SRL", ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 303 DEL 23.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L. N. 457/1978 E DELL'ART. 64.7 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 25/03/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale